

**REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE DELLA REGIONE DEL
VENETO – DISCIPLINARE
(DGR n. 663 del 28/04/2015)**

Art. 1 - Definizione

Allo scopo di tutelare e valorizzare l'artigianato e di salvaguardare il patrimonio tradizionale, artistico e culturale veneto, è istituito il Registro regionale delle imprese artigiane storiche del Veneto.

Art.2 - Interventi

La Regione del Veneto (di seguito per brevità "Regione") individua le imprese artigiane storiche anche attraverso l'intervento di altri soggetti pubblici e privati che, per statuto o per funzione, possono essere a conoscenza di realtà locali artigiane a carattere storico nonché creando eventi promozionali e di comunicazione.

In particolare, i Comuni, le Camere di Commercio, Unioncamere, le Associazioni di categoria e le Associazioni dei consumatori possono segnalare alla Regione l'esistenza di imprese artigiane a rilevanza storica.

Art. 3 - Requisiti ai fini dell'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, costituiscono requisiti necessari per il riconoscimento di impresa artigiana storica:

- a) l'inserimento nell'elenco delle imprese svolgenti "mestieri artistici e/o tradizionali" di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura" Allegato A1;
- b) l'età anagrafica e la durata dell'attività di almeno 40 anni, calcolati a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile di avvio della medesima attività.

Saranno, inoltre, considerati come elementi valutativi:

- c) la tradizione familiare e il mantenimento dell'impresa tramite la conservazione della titolarità da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di "continuità d'impresa";
- d) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;
- e) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Possono, altresì, essere iscritte al Registro regionale anche le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, operanti nei settori dei lavori artistici e tradizionali di cui al DPR n. 228 del 2001, iscritte nel Registro delle imprese ed attualmente attive, che siano titolari di un'azienda il cui esercizio ininterrotto nell'ambito del medesimo settore merceologico sia durato per un periodo non inferiore a 40 anni e che documentino il collegamento dell'attività esercitata con la tradizione e la cultura del territorio in cui operano."(1);

Art. 4 - Modalità di iscrizione nel Registro

La domanda di iscrizione nel Registro è presentata alla Regione del Veneto dal titolare lavorante dell'impresa in presenza dei requisiti previsti all'articolo 3.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda, secondo il modello di cui all'Allegato A2, dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'impresa e la specifica dell'attività svolta;
- b) l'anno di fondazione oppure della prima testimonianza documentabile di avvio dell'attività;
- c) una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche della comunità di riferimento e del territorio;
- d) la presenza della tradizione familiare ed il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività o attraverso altre forme di "continuità d'impresa";

(1) Articolo modificato con DGR n. 468 del 19 aprile 2016.

- e) documentazione fotografica - se esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
- f) documentazione storica dell'impresa (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei etc. atti a documentarne il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
- g) le caratteristiche dell'impresa, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- h) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

Art. 6 - Obblighi degli iscritti

Lo *status* di impresa artigiana storica costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche produttive e tecniche per l'iscrizione nel Registro.

L'iscrizione nel Registro è, pertanto, subordinata all'impegno a proseguire lo svolgimento dell'attività con le medesime tecniche e modalità indicate al momento della domanda. Qualora l'impresa non rispetti tale impegno, sarà soggetta ad una nuova valutazione da parte della Regione circa la permanenza dei requisiti.

Art. 7 - Gestione del Registro

Il Registro delle imprese artigiane storiche è pubblico e di proprietà della Regione.

Alla tenuta del suddetto Registro provvede la Sezione Industria e Artigianato, che svolge tutti i connessi compiti amministrativi provvedendo agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

La gestione del Registro è gratuita per gli iscritti.

Art. 8 - Controlli

La Regione potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli alle imprese artigiane storiche, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro ed il mantenimento delle relative condizioni.

Art. 9 - Utilizzo del logo "Impresa artigiana storica del Veneto"

La Regione individuerà con proprio atto il logo distintivo dell'impresa iscritta nel Registro disciplinandone il modo di farne uso nella propria attività pubblicitaria.

Art. 10 - Cancellazione dal Registro

La Regione dispone la cancellazione dal Registro delle imprese artigiane storiche:

- a)* per uso scorretto dell'appartenenza al Registro;
- b)* per uso scorretto del logo;
- c)* per inosservanza delle condizioni e dei vincoli a cui sono tenuti gli iscritti;
- d)* per il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- e)* per cessazione dell'attività;
- f)* per modifica della tipologia delle lavorazioni.

Al momento della cancellazione si decade dallo *status* previsto per gli iscritti.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati previa diffida cui l'impresa può rispondere entro un congruo termine.

Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere, entro 30 giorni, al Presidente della Giunta regionale che deciderà definitivamente in merito.